

EDITORIALE – 29 GIUGNO 2016

Brexit: keep calm and apply the European Constitution

di Beniamino Caravita

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Sapienza – Università di Roma



Brexit: keep calm and apply the European Constitution

di Beniamino Caravita

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Sapienza – Università di Roma

1. L'esito del referendum britannico costituisce l'evento principale, ma non il solo, delle ultime settimane: in Austria, solo poche settimane fa i partiti tradizionali sono stati sbaragliati e il candidato alla Presidenza della Repubblica del partito di estrema destra ha perso il ballottaggio con uno scarto percentuale di qualche decimo di punto; in Italia, il Movimento 5 Stelle, che si presenta come radicalmente anti-establishment, ha conquistato Roma e Torino, città - specie la prima - in cui non basta la capacità personale, ma occorrono strumenti operativi adeguati; in Spagna nelle elezioni del 26 giugno si è confermata una situazione di stallo tra quattro partiti, nessuno dei quali raggiunge la maggioranza dei seggi, ma ciononostante non vogliono trovare un accordo; nel Regno Unito, confermando i timori, e disattendendo le speranze, che molti nutrivano, il voto britannico nel referendum consultivo del 23 giugno ha consegnato un risultato di quasi il 51,9% di favorevoli al "Leave" e il 48,1% favorevoli al "Remain".

2. Come è stato immediatamente notato, il risultato britannico è stato molto variegato e differenziato, per fasce di età (i più giovani - anche se hanno dimostrato scarsa partecipazione - hanno votato a favore del *Remain*, i più anziani per il *leave*), per aree geografiche (Scozia, Irlanda del Nord, Londra hanno votato per il *Remain*; il Galles e il resto dell'Inghilterra a favore del *Leave*; a Gibilterra c'è stata - comprensibilmente, in ragione della peculiare e difficile situazione geografica, che la espone alle pressioni dalle coste africane e sui confini spagnoli - la quasi unanimità per il *rema in*). Si tratta di dati sociologicamente e politicamente interessanti, fonte di discussione e anche di possibili conseguenze politiche e istituzionali, che però non possono mettere in discussione - come talvolta si è sentito mormorare o borbottare - il valore indefettibile e indiscutibile del suffragio universale: il punto di arrivo delle democrazie occidentali, *One man, One vote*, è fuori discussione.



Tuttavia, si ha la sensazione che la sorpresa provocata dalla vittoria del *Leave* abbia lasciato la porta aperta a reazioni fortemente emotive, che, se sono comprensibili come prime - spaventate - reazioni dei mercati finanziari e delle opinioni pubbliche, appaiono invece da superare ad una analisi istituzionale appena più approfondita.

L'Unione europea non è - né sarà mai - uno Stato federale, secondo il tradizionale modello del *Bundesstaat*; non è più - se mai lo è stato - una mera, semplice Unione economica: anche ai tempi originari del Mercato economico europeo, c'è sempre stato un afflato, una tendenza verso una unità culturale e sociale, nel rispetto della *Vielfalt*, della molteplicità delle esperienze e delle tradizioni. La storia europea è una storia comune, in cui fasi e istituzioni di unità si intrecciano fasi e istituzioni di divisione. L'Europa è organizzata secondo un modello istituzionale originale, che può essere letto con le chiavi teoriche del *federalizing process*, ed è comparabile non già con il tradizionale Stato federale, bensì con le cd. Unioni federali, il cui prototipo sono gli Stati Uniti, la Svizzera e, forse, il Canada. Checché ne dicano sovranisti, euroscettici, oppositori a vario titolo, l'Unione ha una sua Costituzione, nel senso originario dell'art. 16 della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo. Il tessuto costituzionale europeo è dato dal Trattato sull'unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta europea dei diritti fondamentali, vivificati dalla prassi interpretativa della Corte di giustizia, nel suo dialogo continuo con i giudici nazionali, ivi comprese le Corti supreme e costituzionali.

3. La "Costituzione" europea disciplina anche il processo di uscita di uno Stato membro, con una disposizione introdotta per la prima volta nel Trattato di Lisbona.

Ai sensi dell'art. 50, infatti:

"1. Ogni stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione europea negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, par. 3, TFUE. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I Trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e



del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, par. 3, lett. b), TFUE. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49".

Si tratta di una disposizione complessa, che in prospettiva andrebbe ulteriormente raffinata, sia per quanto riguarda le procedure interne (garanzie di rispetto delle minoranze, garanzie di corretta informazione, garanzie su quorum di partecipazione e di validità), sia per quanto riguarda le procedure eurounitarie (basti citare la questione su quale è il momento irreversibile del recesso); sull'interpretazione dell'art. 50 è opportuno soffermarsi con gli strumenti del diritto costituzionale e eurounitario.

Per recedere occorre, in primo luogo, una manifestazione di volontà dello Stato che intende recedere rivolta al Consiglio europeo: tale manifestazione deve essere assunta conformemente al diritto costituzionale interno. A fronte della situazione che si è creata nel Regno Unito di un referendum consultivo favorevole all'uscita dalla UE, tale richiesta può essere sollecitata dal Consiglio europeo, dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Commissione o dal suo Presidente: e ciò avvenuto, in alcuni casi (v. le dichiarazioni di Junker e le sue "battute" rivolte a Farage nella seduta del Parlamento europeo del 28 giugno), anche con enfasi esagerata; ma non può essere sostituita da un atto unilaterale delle istituzioni europee. È chiaro che un referendum che chiede l'uscita di uno Stato non seguito da una manifestazione di volontà del Governo in tal senso crea una situazione di incertezza nel sistema economico e istituzionale: ma il mancato rispetto della volontà popolare è in primo luogo un problema costituzionale interno, che diventerebbe problema costituzionale europeo solo se ridonda in mancato rispetto del principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri (art. 4, comma 3, TUE), ovvero dei principi fondamentali comuni individuati dall'art. 2 TUE. A meno che, paradossalmente, la Commissione non decida di aprire un procedimento *ex art. 7 TUE*, per la violazione del principio democratico susseguente al mancato rispetto del referendum (sul tema, v. le considerazioni di Curti Gialdino sul precedente numero di federalismi).

Dopo il primo, comprensibile, scossone emotivo, è apparso evidente che valutare le conseguenze politiche e istituzionali nazionali del referendum del 23 giugno non spetta alle istituzioni europee, bensì alle istituzioni britanniche, ogni diverso atteggiamento costituendo una illegittima ingerenza negli affari costituzionali interni, in violazione tra l'altro dell'art. 4, comma 2, TUE. È ipotizzabile



- se non necessario, specie in un Paese che fa della sovranità del Parlamento il principio ispiratore dell'ordinamento - che il Parlamento britannico fornisca la propria interpretazione del voto, e ciò anche in considerazione dell'impatto che l'uscita del Regno Unito avrebbe su tutto l'assetto economico, sociale e finanziario britannico; che il Governo assuma le determinazioni necessarie all'esito di un dibattito parlamentare; che, nel rispetto della struttura costituzionale interna, si possano esprimere i parlamenti scozzese, gallese, nord irlandese, quali componenti della Nazione britannica e del Regno. È immaginabile che vengano compiute anche valutazioni in ordine al valore costituzionale della integrità del Regno Unito, messa in pericolo dagli orientamenti di voto favorevoli al *Remain* in Scozia e in Irlanda del Nord, valutazioni, queste, per definizione spettanti al Capo dello Stato, quale garante dell'unità nazionale. Nel caso del Regno Unito, non può essere esclusa l'opportunità, se non addirittura la necessità, che vengano verificate anche le conseguenze che da una uscita dall'Unione europea derivano in ordine agli Stati facenti parte del Commonwealth, i quali probabilmente hanno nei rapporti sociali, economici e finanziari con gli Stati europei clausole più favorevoli derivanti dal loro legame con un paese facente parte dell'Unione europea.

È altresì evidente che i partiti britannici dovranno confrontarsi con la situazione istituzionale derivante dal voto: ciò sta avvenendo, anche con giusta asprezza, in questi giorni sia nel partito conservatore, che ha chiamato alla scelta di un nuovo leader, sia nel partito laburista, in cui la leadership di Corbyn è fortemente contestata. E un elemento non indifferente lo giocherà il fatto che, essendo già intervenuta una trattativa UK - EU, che aveva portato ad importanti concessioni verso il Regno Unito, da un lato queste concessioni cadranno, dall'altro non è ipotizzabile la partenza di una nuova fase di trattative post-referendum (così come è stato chiaramente evidenziato da tutte le istituzioni europee dopo il voto del 23 giugno). Per uno Stato entrato solo successivamente nell'Unione, rimasto sempre ai margini grazie al frequente uso delle clausole di *opt-out*, dopo aver teorizzato, nel famoso discorso di Churchill nel 1946, che la Gran Bretagna avrebbe dovuto (solo) amica della nuova Europa che si sarebbe costituita dopo la guerra, la scelta su *Leave* e *Remain* è difficile, sofferta, complicata, sottoposta a pressioni emotive incontrollabili. Mentre appare difficilmente sostenibile la richiesta della ripetizione immediata di un referendum, che avrebbe il sapore di gettare nel ridicolo gli istituti di democrazia diretta, non si può tuttavia escludere, già a qualche giorno dal voto, che la vicenda britannica si evolva verso soluzioni istituzionali diverse, dotate di un qualche elemento di difficoltà. Si potrebbe cioè ipotizzare che,



all'esito delle valutazioni alle quali si faceva riferimento più sopra, il governo britannico decida di sottoporre al Parlamento la scelta sull'uscita dalla UE. Se il Parlamento dovesse decidere di non approvare la richiesta di recesso, la distonia fra voto referendario e presa di posizione parlamentare dovrebbe necessariamente condurre ad uno scioglimento della House of Commons e ad una contesa elettorale che si svolgerebbe secondo il *cleavage Leave - Remain*. Il tema dell'uscita dalla UE, congelato da un eventuale voto parlamentare, diventerebbe così la questione sottoposta alle elezioni parlamentari.

D'altra parte, la scelta dell'uscita di uno Stato dall'Unione europea ha il rango di una scelta di revisione costituzionale totale: e così come è frequente nel diritto costituzionale comparato che una revisione costituzionale venga sottoposta ad un duplice livello di approvazione, popolare e parlamentare, egualmente non apparirebbe criticabile che una scelta di impatto così grave permetta una doppia verifica.

4. Per quanto attiene al diritto costituzionale europeo, il processo di separazione si aprirà dunque solo con la richiesta del governo del Regno Unito e tale richiesta non è il frutto automatico dell'esito di un referendum consultivo.

In questa fase transitoria del diritto europeo, le istituzioni europee continueranno ad operare per il rispetto degli obiettivi fissati dal TUE all'art. 2. La BCE, dunque, dovrà e potrà adottare tutte le misure a favore l'euro, che rimane la moneta dell'Unione, che va salvaguardata anche da fatti, atti, questioni politiche provenienti dall'area esterna all'euro; le istituzioni europee potranno e dovranno congiuntamente valutare le misure istituzionali per dare una prima risposta politica al voto britannico.

Una volta notificata al Consiglio europeo la richiesta di recedere, partirà il negoziato secondo gli "orientamenti formulati dal Consiglio europeo", che quindi - secondo il ruolo per esso disegnato dal Trattato di Lisbona - è il *dominus* politico europeo del processo di separazione. Ai sensi dell'art. 218, comma terzo, TFUE, al quale rinvia l'art. 50 TUE, la Commissione (non il solo rappresentante per la politica estera) presenta raccomandazioni al Consiglio (dei Ministri), il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore o la squadra di negoziazione con un suo capo. Il negoziato è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.



C'è dunque un procedimento, espressione della volontà comune degli Stati membri, al quale le istituzioni europee e i 28 Stati membri sono vincolati per adesione ai Trattati, e che deve essere rispettato sia per il vincolo derivante dal diritto europeo, sia per il vincolo derivante dal diritto internazionale. Sarebbe fortemente opportuno che nel caso della Brexit non si debba assistere alla ridda di incontri convulsi a cui abbiamo assistito durante la crisi greca.

Dunque:

- notifica, come atto formale e ufficiale, al Consiglio europeo da parte dello Stato che vuole recedere;
- riunione (o più riunioni) del Consiglio europeo per fissare gli orientamenti del negoziato;
- proposta della Commissione al Consiglio e nomina del negoziatore e della sua squadra;
- trattative fra il negoziatore europeo e il governo uscente;
- eventuale parere della Corte di giustizia, su richiesta di uno Stato membro, del Parlamento europeo, della Commissione o del Consiglio, in applicazione analogica dell'articolo 218, comma 11, TFUE;
- approvazione a maggioranza semplice del Parlamento europeo;
- deliberazione a maggioranza qualificata (settantadue per cento degli Stati membri, pari a 20 su 27, rappresentativi di almeno il sessantacinque per cento della popolazione europea, quindi circa 290 milioni) da parte del Consiglio (dei Ministri), in una seduta alla quale non partecipa il Regno Unito.

Nella fase transitoria, lo Stato che ha chiesto il recesso continua a partecipare alla Unione a pieno titolo, pur se politicamente indebolito, con tutti i diritti e tutti i doveri, ivi compreso il suo assoggettamento alla applicazione del diritto europolitano, alle delibere della Commissione, alle decisioni della Corte di giustizia. In questo senso non deve stupire la partecipazione di Farage alle sedute del Parlamento europeo, mentre le dimissioni del Commissario britannico vanno lette come gesto politico nel rispetto dell'esito del referendum (non sarebbe inutile approfittare di questa scelta politica per andare verso la riduzione dei membri della Commissione, come originariamente auspicato dall'art. 17, comma 5, TUE, pur successivamente sospeso con decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013). Non è definito dall'art. 50 e sarà cruciale prendere posizione in



proposito se la posizione dello Stato in uscita è irreversibile con la sola presentazione della richiesta di recesso o lo diviene solo con la definitiva stipula dell'accordo.

5. Il processo di uscita del Regno Unito sarà lungo e faticoso: non a caso l'articolo 50 prevede un lasso di tempo di due anni prorogabili. Così come chi entra nella UE, deve verificare il suo grado di adeguamento all'*acquis communautaire*, altrettanto chi esce - a meno di non lasciare il suo Paese nel vuoto normativo e ordinamentale della denuncia unilaterale dei trattati, respinta sia dal diritto internazionale generale, sia dai principi del diritto europeo, sia dal position paper governativo - deve verificare come sganciarsi e districarsi dalla normativa comune, che si trova in circa 23.000 atti eurounitari, che riguardano quasi tutti i campi della vita associata (secondo le competenze dell'Unione, come indicate agli articoli 2, 4 e 6, TUE e dettagliate nei ventiquattro titoli della parte III del TFUE). Quanto diritto europeo continuerà ad applicare il Regno Unito? A quali condizioni reciproche? Secondo quale modello? Quello di singoli accordi su singole materie (modello svizzero) o quello dell'*European Free Trade Association* (modello Norvegia) o un modello di associazione (Ucraina)? Parteciperà o meno alla disciplina antitrust europea o dovrà essere costruito un modello di parziale adesione e condivisione? Cosa succederà, solo per fare qualche esempio, della disciplina comune in tema di telecomunicazioni, di assicurazioni, di rifiuti? E l'elenco potrebbe continuare. Le direttive della trattativa saranno date, per l'Unione, dal Consiglio europeo, secondo le indicazioni dell'art. 50 e del ruolo ad esso attribuito dai Trattati, per il Regno Unito dal Parlamento inglese. La trattativa per il Regno Unito - salvo sorprese, quali quelle a cui si è fatto riferimento sopra - sarà condotta dal successore di Cameron alla guida del partito conservatore e del governo. È opportuno che le trattative per l'Unione siano condotte da un Presidente della Commissione che si è rivelato inadeguato, anche negli ultimi passaggi, o non è il caso di approfittare dalla contingenza particolare per unificare Presidente del Consiglio europeo e Presidente della Commissione, per tenere in stretto collegamento motore politico e motore esecutivo dell'Unione? I Trattati non impediscono tale unificazione, che potrebbe essere una prima risposta istituzionale alla crisi post-Brexit, per evitare quei continui cortocircuiti decisionali che hanno sempre caratterizzato le crisi europee.

6. Nel suo provocatorio discorso al Parlamento europeo del 28 giugno Farage ha pronosticato che il Regno Unito non sarà l'ultimo paese ad abbandonare l'Unione. La questione dell'uscita è già stata posta sui tavoli politici nazionali. Si porrà dunque il problema di individuare le norme costituzionali



nazionali per attivare la procedura dell'art. 50 TUE e sarà opportuno studiare *funditus* i diversi ordinamenti. Per quanto riguarda l'Italia, il rispetto delle procedure costituzionali vigenti impedisce sicuramente l'utilizzo del referendum abrogativo, il cui uso non è permesso sulle leggi di ratifica dei Trattati internazionali dall'art. 75 Cost. C'è il precedente del 1989 di una legge costituzionale di indizione di un referendum consultivo sulla natura costituente del Parlamento europeo e si potrebbe pensare ad un suo uso eguale e contrario: ma è forte - e difficilmente superabile - l'obiezione (Cuocolo) secondo cui non si può approvare una singola legge costituzionale derogatoria per l'indizione di un referendum su di una materia su cui è vietato il referendum abrogativo. La "rottura" della Costituzione che si era consumata nel 1989, possibile per un referendum di indirizzo di generico mandato costituente rivolto al Parlamento europeo (ma in realtà ai soli parlamentari italiani), in questa ottica non sarebbe invece ammissibile per aggirare il preciso divieto dell'art. 75. Non potendosi democraticamente sostenere la tesi della irreversibilità della scelta eurounitaria, la strada costituzionalmente rispettosa sarebbe dunque solo quella parlamentare, necessariamente con legge costituzionale in ragione dei vincoli derivanti dagli articoli 11 e 117, comma 1, Cost., sottoponibile - questa sì - a referendum popolare ai sensi dell'art. 138 Cost.

A proposito della discussione italiana e europea, è importante sottolineare che, mentre l'uscita dalla Unione è previsto dal diritto europeo vigente e può essere attuata secondo le procedure nazionali e europee relative, l'uscita dall'euro non è prevista dalle regole del Trattato e comporterebbe necessariamente l'attivazione della procedura di recesso *ex art. 50 TUE*.

7. L'Europa della seconda metà del XX secolo ha vissuto ed è cresciuta sulla base di un patto politico, economico e sociale che ha dominato la scena nel secondo dopoguerra fino al primo decennio di questo millennio: patto fra produttori per costruire un modello di *welfare state*, basato sulla redistribuzione del reddito rimanendo all'interno del sistema capitalistico; difesa nel mondo occidentale dalla influenza dell'Unione sovietica che aveva scelto un diverso sistema di produzione; tutela dei diritti di libertà; moderato controllo dei confini esterni, che non apparivano particolarmente minacciosi, e progressivo smantellamento di quelli interni; affidamento della difesa militare alla NATO, sotto il controllo statunitense.

La crisi economica, i risvolti negativi della globalizzazione, il terrorismo islamico hanno messo in discussione questo modello, dall'interno e dall'esterno. Dall'interno, per la prima volta da



settant'anni a questa parte, si percepisce il rischio che le prestazioni di welfare possano diminuire, lasciando ampi strati della popolazione senza le forme di tutela a cui lo Stato sociale aveva abituato. Dall'esterno, l'Europa viene comunque considerata come luogo di ricchezza, di benessere, di opportunità sociali, che continua ad attrarre milioni di persone che fuggono dalla miseria, dalla fame, dalla morte. Dall'interno, si continua - un po' tralaticciamente e un po' perbenisticamente - a pensare che l'integrazione multiculturale sia la migliore risposta alle crisi migratorie, dall'altro questi fenomeni creano ansia e incertezza, sono brodo di cultura del terrorismo, appaiono sempre meno controllabili.

Rispetto a questa problematica non ci sono soluzioni nazionalistiche, che mirino ad un ripristino di sovranità nazionali, che mantengano ricchezza e benessere dei soli cittadini, impedendo l'afflusso di immigrati. Una Francia che chiude i suoi confini non diventerà più ricca, né controllerà meglio l'afflusso dall'esterno, né sarà immune dal terrorismo. Né ciò succederà per i paesi dell'Europa centro-orientale. La risposta nazionalistica è sicuramente la più facile. Ma dire che tutto dipende dai confini che si sono aperti e che richiuderli ricreerà benessere (le prestazioni di *welfare* spetteranno solo a noi cittadini) e sicurezza (i terroristi non entreranno) è una illusione, che è stata falsamente e demagogicamente sbandierata - e purtroppo lo sarà ancora - per raccogliere un consenso che si rivelerà alla lunga avvelenato. Questa però è la democrazia, che è la peggiore forma di governo, tranne tutte le altre. Spetta alle classi dirigenti europee - politiche, economiche, culturali, sociali - individuare le strade di un progetto che rilanci la comunione di interessi dell'Europa, che non può crollare davanti al voto emotivo di un Paese, che è sempre stato ai margini dei processi continentali (anche se, forse, non più con quella centralità mondiale, che gli permetteva di guardare quasi dall'esterno le vicende europee).

Come ricordavo all'inizio, l'Europa non sarà mai uno stato federale di tipo tradizionale; anche gli europeisti più convinti devono accettare che il ruolo degli Stati nazionali - e quindi del cosiddetto metodo intergovernativo, a fronte del cd. metodo comunitario - continuerà ad essere cruciale. Ciò non toglie che esista ormai un tessuto costituzionale comune, la cui forza e validità si sperimenterà proprio in occasione di una crisi secessionista. Gli studiosi del federalismo hanno sempre guardato con ammirazione al modo pragmatico con cui il Canada, prima, e il Regno Unito, due anni fa, hanno gestito i possibili fenomeni della secessione del Quebec e della Scozia, contrapponendo queste modalità ai rigidi dogmatismi spagnoli nel caso della Catalogna o alle aggressioni militari nel



caso della Crimea. Anche l'Europa deve essere in grado di comportarsi con fermezza, da un lato, e con pragmatismo, dall'altro, nel gestire la crisi.

Nei Trattati è rintracciabile un modello di funzionamento, in cui il Consiglio europeo è il motore politico (ma non la sede di nevrotici inseguimenti delle vicende), la Commissione è il motore esecutivo (ma non il titolare unico ed esclusivo degli interessi eurounitari, come sembrano ritenere alcune frange del pensiero europeistico e talvolta lo stesso Presidente della Commissione), il Parlamento europeo il luogo della rappresentanza politica complessiva e l'arena delle discussioni politiche (come si è dimostrato appassionatamente nel dibattito del 28 giugno), il Consiglio il luogo della rappresentanza degli interessi degli Stati membri. Un funzionamento equilibrato del modello istituzionale, insieme alla consapevolezza della insufficienza delle soluzioni nazionalistiche e della necessità di rilanciare politiche di investimento (contro le quali non può essere utilizzato lo spauracchio di un presunto valore costituzionale supremo della "stabilità dei prezzi", come individuato dall'art. 3 TUE, e malamente interpretato dalla retorica tedesca), può permettere di continuare a nutrire qualche speranza sulla permanente validità del progetto europeo.